

# **COMUNE DI ORTUERI**

## Provincia di Nuoro

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.04.2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.11.2023

## INDICE GENERALE

Titolo I - Contributi a sostegno delle attività sportive	2
Art. 1 Finalità.	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Risorse	2
Art. 4 – Requisiti per poter beneficiare dei contributi	2
Titolo II - Contributi per attività ordinaria e continuativa	3
Art. 5 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva	3
Art. 6 – Istruttoria	4
Art. 7 – Criteri di assegnazione del contributo ordinario.	4
Art. 8 – Erogazione dei finanziamenti	5
Art. 9 – Concessione e liquidazione del contributo	5
Titolo III - Contributi straordinari e sostegno per specifiche manifestazioni ed eventi sportivi	5
Art. 10 – Modalità	5
Art. 11 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva	6
Art. 12 – Istruttoria	6
Art. 13 - Criteri di attribuzione delle agevolazioni	6
Art. 14 – Erogazione dei finanziamenti	7
Art. 15 – Concessione e liquidazione del contributo	7
Titolo IV - Ammissione ai contributi. Istruttoria e termini	8
Art. 16 – Istruttoria	8
Art. 17 – Termini	8
Titolo V° - Norme di rinvio - Entrata in vigore	8
Art. 18 - Norme di rinvio	8
Art. 19 - Entrata in vigore	8

## Titolo I - Contributi a sostegno delle attività sportive

#### Art. 1 Finalità

Con le presenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e che assegna ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Comune di Ortueri, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 lett. c dello Statuto Comunale e dall'art. 7 del TUEL N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione educativa, culturale e sportiva dei cittadini, specie dei giovani.

#### A tal fine l'ente:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle Società ed Associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari per l'attività sportiva di base);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale e coinvolgimento cittadino aperte al pubblico, organizzate dalle singole Società ed Associazioni sportive (contributi straordinari).

## Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive come definite negli articoli che seguono.

#### Art. 3 - Risorse

Le risorse per le finalità indicate all'art. 1 sono annualmente stanziate nel bilancio di previsione.

I fondi stanziati nel bilancio di previsione saranno così destinati:

- 1. L'80% dello stanziamento iscritto, per contributi ordinari per l'attività sportiva di base;
- 2. Il 20% dello stanziamento iscritto, per contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico e coinvolgimento cittadino organizzate dalle singole società.

## Art. 4 – Requisiti per poter beneficiare dei contributi

I contributi ordinari e straordinari sono assegnati alle sole Società ed Associazioni sportive, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede legale e/o operativa in Ortueri;
- Carattere dilettantistico:
- Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- Iscrizione all'Albo Regionale delle società sportive previsto dall'art. 9 della L.R. N. 17/1999;
- Iscrizione all'Albo Comunale delle società sportive;
- Pratica di attività sportiva nel Comune di Ortueri con un minimo di 10 iscritti.

Il patrocinio gratuito del Comune di Ortueri per le manifestazioni può essere concesso anche a privati o gruppi non costituiti in società che organizzino iniziative sportive di interesse locale e di coinvolgimento cittadino.

## Titolo II - Contributi per attività ordinaria e continuativa

## Art. 5 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva

Le Società ed Associazioni sportive possono presentare **istanza per l'erogazione dei contributi** di cui al presente Regolamento entro il **30 Aprile** di ogni anno, per le spese sostenute nelle attività svolte nell'anno precedente.

Le istanze devono essere indirizzate e redatte su apposito modulo dalla stessa predisposto in distribuzione negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune.

L'istanza deve contenere una dichiarazione indicante:

- 1. il numero degli atleti tesserati al momento della domanda:
  - a) bambini 0- 10 anni (specificando il nº di bambini di Ortueri)
  - b) adolescenti 11- 18 anni (specificando il nº di ragazzi di Ortueri)
  - c) adulti over 18 anni
  - d) atleti ammessi gratuitamente alla pratica sportiva
  - e) atleti con disabilità
  - f) atleti non residenti regolarmente iscritti
- 2. partecipazione a campionati, manifestazioni ufficiali o tornei ufficiali extra campionato a livello:
  - a) provinciale
  - b) regionale
  - c) nazionale
  - d) internazionale
- 3. organizzazione di tornei e/o trofei.

All'istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1. Programma dettagliato delle attività svolte e da svolgere durante il periodo dell'annualità sportiva di riferimento compreso **tra il 1º gennaio e il 31 dicembre.**
- 2. bilancio preventivo per l'anno in corso e dal consuntivo per quello passato;
- 3. copia dello <u>Statuto societario per il primo anno in cui la domanda viene presentata oppure in caso di</u> modifiche intercorse successivamente;
- 4. copia modello di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, per l'anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva praticata;
- 5. copia elenco atleti tesserati negli appositi modelli di tesseramento alle Federazioni o Enti di promozione sportiva, per l'anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva;
- 6. documento comprovante la regolare iscrizione all'albo regionale delle società sportive;
- 7. documento comprovante la regolare iscrizione all'albo comunale delle società sportive;
- 8. dichiarazione attestante di non beneficiare di analogo contributo da altro Comune o ente pubblico

Nell'istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all'oggetto dell'istanza stessa.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e delle informazioni nella stessa contenute.

#### Art. 6 – Istruttoria

Le domande di contributo, redatte su apposito modello predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo, previa pubblicazione di avviso pubblico.

Successivamente le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio competente del Comune, che vi provvede entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Le istanze istruite sono riepilogate, a cura del servizio competente, in prospetti riassuntivi che tengano conto della loro ammissibilità, nonché della proposta di riparto dei fondi disponibili.

## Art. 7 – Criteri di assegnazione del contributo ordinario.

La proposta di riparto alle Associazioni e Società sportive dell'ammontare dei fondi complessivamente disponibili per l'attività ordinaria viene effettuata mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità dei seguenti parametri e criteri:

Parametro 1: il 30% in parti uguali fra le associazioni sportive operanti sul territorio comunale che abbiano fatto regolare attività nella stagione agonistica dell'anno in corso e che presentino domanda entro il termine previsto dal bando.

Parametro 2: il 10% secondo l'anzianità della società nello svolgimento della pratica sportiva. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- 1 punti per le Associazioni e Società iscritte da 0 a 3 anni
- 2 punti per le Associazioni e Società iscritte da 4 a 9 anni
- 3 punti per le Associazioni e Società iscritte da più di 9 anni

## Parametro 3: il 20% in base al numero di atleti tesserati al momento della domanda. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- 1 punti per ogni iscritto residente o domiciliato a Ortueri di età superiore ai 19 anni
- 3 punti per ogni iscritto residente o domiciliato a Ortueri di età dagli 11 ai 18 anni
- 4 punti per ogni iscritto residente o domiciliato a Ortueri di età dai 0 ai 10 anni

In caso di iscrizione di atleta con disabilità il punteggio per fascia verrà raddoppiato.

## Parametro 4: il 20% in base alla partecipazione a manifestazioni sportive provinciali, regionali o nazionali, nella stagione agonistica dell'anno in corso, autocertificate dal Presidente:

- 1 punti per le Associazioni e Società che abbiano partecipato ad almeno una manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato a livello provinciale
- 2 punti per le Associazioni e Società che abbiano partecipato ad almeno un campionato ufficiale a livello provinciale o ad almeno una manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato a livello regionale
- 3 punti per le Associazioni e Società che abbiano partecipato ad almeno un campionato ufficiale a livello regionale o ad almeno una manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato a livello nazionale
- 4 punti per le Associazioni e Società che abbiano partecipato ad almeno un campionato ufficiale a livello nazionale o ad almeno una manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato a livello internazionale
- 5 punti per le Associazioni e Società che abbiano partecipato ad almeno un campionato ufficiale a livello internazionale

Parametro 5: il 20% in funzione della frequenza dell'utilizzo in comodato d'uso delle strutture pubbliche. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- *0* punti per le Associazioni e Società che utilizzino 2 o più volte a settimana le strutture pubbliche
- 1 punti per le Associazioni e Società che utilizzino non più di 1 volta a settimana le strutture pubbliche
- 2 punti per le Associazioni e Società che utilizzino non più di 2 volte al mese le strutture pubbliche
- 3 punti per le società che utilizzino non più di 1 volta all'anno le strutture pubbliche

Per il riparto il Responsabile del procedimento somma i punti attribuiti alle associazioni, divide la quota da ripartire per il totale dei punti ottenendo il valore-punto e moltiplica il valore-punto per i punti attribuiti a ciascuna associazione, ottenendo la somma da liquidare per il parametro.

Il Responsabile del Servizio, a seguito dell'applicazione dei parametri e dei criteri precedenti, provvede alla formulazione della graduatoria.

## Art. 8 - Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento viene erogato di norma a consuntivo. Entro i 60 giorni dalla fine delle attività, i beneficiari sono tenuti a presentare una relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi, la dichiarazione dell'avvenuta realizzazione degli stessi e un rendiconto delle spese sostenute con allegate le note giustificative di spesa.

Qualora le spese sostenute risultino inferiori al finanziamento assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.

## Art. 9 - Concessione e liquidazione del contributo

La concessione del contributo viene effettuata dal Responsabile del servizio. Le Società e le Associazioni sportive, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno produrre le dichiarazioni previste dalla legge in ordine all'esercizio o meno dell'attività di impresa per l'assoggettamento alla ritenuta fiscale.

La liquidazione dei contributi comunali può avvenire esclusivamente attraverso accreditamento su c/c bancario o di deposito o postale intestato all'Associazione o Ente beneficiario.

Nella rendicontazione delle spese le Associazioni devono indicare quali strumenti di pagamento sono stati utilizzati per il saldo delle fatture e/o dei documenti di spesa.

La liquidazione del contributo è disposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

La mancata presentazione del rendiconto entro 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo comporta la decadenza del contributo stesso.

### Titolo III - Contributi straordinari e sostegno per specifiche manifestazioni ed eventi sportivi

#### Art. 10 – Modalità

Il Comune ha facoltà di concedere contributi straordinari e il sostegno per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi da tenersi a Ortueri.

Il sostegno si esplica con la partecipazione economica ed organizzativa alla realizzazione dell'iniziativa con una o più delle seguenti modalità:

- la concessione di un contributo in denaro alle Società ed Associazioni sportive;
- l'assunzione diretta di alcune spese;
- la messa a disposizione gratuita o agevolata di strutture e impianti comunali.

### Art. 11 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva

I soggetti interessati possono presentare istanza per l'erogazione dei contributi straordinari o il sostegno organizzativo per eventi o manifestazioni sportive almeno 30 giorni antecedenti la data fissata per la manifestazione.

Le istanze devono essere indirizzate all'Area di riferimento, al Sindaco e all'Assessore allo Sport del Comune su apposito modulo predisposto dal Servizio Amministrazione Generale del Comune in distribuzione negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune.

L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata, ai fini della sua ammissibilità, dal programma dettagliato delle attività da svolgere col piano di spesa.

Nell'istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all'oggetto dell'istanza stessa.

#### Art. 12 – Istruttoria

Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio Amministrazione Generale del Comune, che vi provvede all'istruttoria entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande.

## Art. 13 - Criteri di attribuzione delle agevolazioni

Gli eventi per i quali vengono concesse le agevolazioni e i contributi devono svolgersi nel territorio del Comune.

Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzativa e di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel determinarne l'entità, l'Amministrazione comunale valuta i contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta in relazione:

- 1. all'attinenza e complementarietà con i piani e i programmi dell'amministrazione;
- 2. alla rilevanza sportiva tenuto anche conto del previsto seguito e dell'incidenza nella comunità locale;
- 3. alla capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali;
- 4. ai fini di promozione di scambi fra il Comune di Ortueri ed altri Comuni sardi, italiani o stranieri;
- 5. alle finalità di carattere celebrativo;
- 6. alla natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- 7. alla congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di conseguire;
- 8. ai risultati conseguiti in manifestazioni analoghe svoltesi precedentemente;
- 9. al concorso con altri Enti pubblici o privati.

Sono ammesse al contributo le spese relative:

- all'organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodia e tasse inerenti alla manifestazione);
- allo svolgimento della manifestazione (fitto di impianti, noli di attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, S.I.A.E., spese di viaggio e ospitalità per i soli atleti, non residenti, rappresentanza, omaggi, premi).

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, buffet, ecc.);
- acquisto di beni durevoli;

• non attinenti alla manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.

## Art. 14 - Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento viene erogato di norma a consuntivo. Può essere concessa un'anticipazione sul contributo non superiore al 50% del contributo assegnato.

Entro 60 giorni dallo svolgimento della manifestazione, i beneficiari sono tenuti a presentare:

- una breve **relazione illustrativa** attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, le modalità di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle ENTRATE (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento) e delle SPESE sostenute;
- la dichiarazione prevista per legge in ordine all'esercizio o meno dell'attività di impresa per l'assoggettamento alla ritenuta fiscale;
- idonea documentazione giustificativa, a corredo del rendiconto, da valutarsi da parte del competente Ufficio;
- materiale pubblicitario da cui risulti in modo evidente la partecipazione dell'Ente.

## La mancata indicazione della partecipazione dell'Ente comporterà la decadenza del beneficio.

Qualora le spese sostenute risultino inferiori al saldo del rendiconto, la quota eccedente non potrà essere liquidata.

## Art. 15 - Concessione e liquidazione del contributo

La concessione del contributo viene effettuata dal Responsabile del servizio.

Le Società e le Associazioni sportive, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno produrre apposito rendiconto corredato da:

- i documenti in originale giustificativi delle spese limitatamente all'importo del contributo concesso; detti documenti verranno restituiti al richiedente con l'apposizione del visto dell'avvenuto loro utilizzo a rendiconto del contributo comunale concesso.
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente, che attesti l'insussistenza di altre entrate a copertura delle spese indicate a rendiconto del contributo comunale concesso;
- le dichiarazioni previste dalla legge in ordine all'esercizio o meno dell'attività di impresa per l'assoggettamento alla ritenuta fiscale.

La mancata presentazione della rendicontazione richiesta decorsi 60 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione comporta la decadenza automatica del contributo stesso.

Nel suddetto rendiconto non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente con esso collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dello stesso da altri soggetti, ivi compresi enti pubblici o privati.

I contributi straordinari sono concessi per manifestazioni realizzate o da realizzarsi, nell'anno di riferimento. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della Società sportiva, deve contenere le stesse indicazioni e la stessa documentazione richiesta.

Lo stesso soggetto non può essere ammesso a contributo per le manifestazioni di cui all'art. 13 per più di due volte nello stesso anno.

La liquidazione del contributo è disposta dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale.

### Titolo IV - Ammissione ai contributi. Istruttoria e termini

### Art. 16 – Istruttoria

La domanda di contributo è istruita dal Responsabile del procedimento.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed al Regolamento Comunale, nella fase istruttoria e nella successiva fase di rendicontazione, possono essere richiesti chiarimenti ed integrazioni.

#### Art. 17 – Termini

Per la liquidazione dei contributi vengono stabiliti i seguenti termini:

- per attività ordinarie: entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti nell'avviso;
- *per iniziative e manifestazioni straordinarie*: **entro 30 giorni** dalla presentazione della rendicontazione.

## Titolo V° - Norme di rinvio - Entrata in vigore

### Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che regolano la materia.

## Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio.